

Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia

Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025

OGGETTO: Conferimento ad Invitalia dell'incarico di curare la procedura di gara per l'affidamento della seconda *tranche* dei lavori presso l'Autodromo di Monza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso, incarico da me effettivamente assunto in data 4 marzo 2025;

CONSIDERATO che, per l'effetto, rientrano nell'ambito della gestione commissariale le attribuzioni e le competenze riservate agli Organi di amministrazione dell'Ente dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna;

VISTO l'articolo 1, comma 444, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" con il quale è stato confermato in capo all'ACI l'incarico di organizzare il Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza conferito all'Ente dall'art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

TENUTO CONTO che l'ACI, ai sensi dell'accordo sottoscritto con la Regione Lombardia e del protocollo d'intesa con la stessa Regione e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riveste, nella sua qualità di concessionario dell'Autodromo Nazionale di Monza, il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo inclusi nel Piano degli investimenti predisposto per il centenario dell'Autodromo e finanziati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

VISTA la nota a firma congiunta dell'Ufficio Supporto Giuridico per il Presidente e della Struttura di missione *Investimenti Autodromo Monza* prot. n.24/25 del 6 marzo 2025, con la quale viene rappresentata l'esigenza di prevedere l'integrazione, da €. 50.000 a €. 200.000 oltre IVA, dell'importo di spesa deliberato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 28 gennaio 2025 in relazione al conferimento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia dell'incarico di curare, quale Centrale di committenza qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici, le procedure di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla seconda *tranche* delle

opere di adeguamento dell'Autodromo Nazionale di Monza, non disponendo l'ACI delle qualificazioni previste dalla vigente normativa per l'affidamento in proprio di lavori sopra soglia comunitaria;

PRESO ATTO che l'Ente si è già avvalso di Invitalia ai fini della gestione delle procedure di gara riferite alla prima *tranche* delle predette opere, sulla base di convenzione scaduta il 30 giugno 2024;

TENUTO CONTO che la richiesta integrazione dell'importo di spesa si rende necessaria a seguito di quanto rappresentato all'ACI dalla stessa Invitalia con comunicazioni del 3 febbraio e dell'11 febbraio 2025, successive alla citata seduta del Comitato Esecutivo del 28 gennaio 2025, in merito alla complessiva determinazione dell'onere a carico dell'Ente per l'espletamento delle attività in questione;

TENUTO CONTO in particolare che il corrispettivo per lo svolgimento delle predette procedure di gara, suddivise in n. 4 lotti, è stato quantificato da Invitalia nell'importo complessivo di €. 200.000 oltre IVA, di cui: - €. 50.000 oltre IVA riferiti alla quota parte dell'*effort* complessivo relativa alla predisposizione della procedura, ossia alla sua *ingegnerizzazione* con conseguente stesura dei conformi atti di gara; - €. 150.000 oltre IVA riferiti alla quota parte dell'*effort* complessivo relativa alle attività di gara, ossia alle attività che decorrono dall'indizione della gara ad evidenza pubblica sino all'aggiudicazione dei 4 lotti e alla conseguente finalizzazione dell'Accordo Quadro multilaterale e multi-prestazionale, posto a base di gara, per renderlo pronto per la sottoscrizione tra la stazione appaltante e gli appaltatori;

CONSIDERATO che la predetta spesa complessiva è inserita nel quadro economico del progetto finanziato con le risorse destinate alla riqualificazione dell'Autodromo di Monza;

VISTO lo schema di Convenzione trasmesso all'Ente da Invitalia, che disciplina le modalità ed i termini del ricorso alla stessa Invitalia quale Centrale di committenza per conto dell'ACI ai fini delle procedure in questione;

RITENUTO di provvedere alla tempestiva attivazione della collaborazione con la stessa Invitalia in funzione dell'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei citati lavori di adeguamento dell'impianto sportivo, in assolvimento di quanto previsto nell'ambito degli accordi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione Lombardia, nonché delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'Ente con il Promotore del Campionato del Mondo di Formula 1 in sede di recente rinnovo della concessione dei diritti di organizzazione del Gran Premio di F1 di Monza fino al 2031, ad evitare che eventuali ritardi nella conclusione dei lavori possano pregiudicare l'organizzazione della prossima edizione del Gran Premio prevista dal 5 al 7 settembre 2025;

RILEVATO che rientra nelle attribuzioni della gestione commissariale l'adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, di cui all'art. 4, comma 3, lett. E), del Regolamento di Organizzazione, recanti approvazione ed autorizzazione, comprese le relative autorizzazioni alla spesa, di accordi, convenzioni e collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Organismi ed altri soggetti terzi in materie riguardanti l'ACI o di interesse generale per la Federazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo comma 4, la sottoscrizione di contratti, accordi, convenzioni ed altri atti comunque denominati conseguenti a deliberazioni, autorizzazioni, approvazioni ed altri provvedimenti adottati dagli Organi nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni è riservata al Presidente nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente, salvo delega, e quindi, allo stato, al sottoscritto quale Commissario Straordinario dell'ACI;

DELIBERA

di sottoscrivere la Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia, in conformità allo schema di atto allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della deliberazione medesima, per l'affidamento alla stessa Invitalia dell'incarico di curare per conto dell'ACI, quale Centrale di committenza qualificata ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le procedure di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla seconda *tranche* delle opere di adeguamento dell'Autodromo Nazionale di Monza. Il corrispettivo complessivo massimo da riconoscere ad Invitalia per l'incarico di cui sopra, pari ad €. 200.000 oltre IVA, di cui €. 50.000 già autorizzati dal Comitato Esecutivo con deliberazione del 28 gennaio 2025 richiamata in premessa, trova copertura nel conto di costo n.122040700 "*Beni in concessione - Autodromo di Monza*" del budget di gestione assegnato alla Struttura di missione *Investimenti Autodromo Monza* per l'esercizio 2025. Le strutture proponenti sono incaricate di curare, a supporto della gestione commissariale e per quanto di rispettiva competenza, ogni adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione ai fini dell'attuazione della stessa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette

N.1 allegato (all. A)



CONVENZIONE

TRA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI, ente pubblico non economico, con sede legale in Roma (RM), in via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583 Partita IVA 00907501001, legalmente rappresentata dall' Ing. Angelo Sticchi Damiani, in qualità di Presidente (di seguito, "**ACI**")

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministrazione Delegato.

ACI e INVITALIA, di seguito, denominate congiuntamente le "**Parti**":

VISTO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "**MEF**") ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito "**MIMIT**") del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", e, in particolare, il comma 6-quater dell'articolo 10 che dispone che al fine di accelerare l'avvio degli investimenti pubblici degli investimenti pubblici, inclusi quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, " (...) mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi in attuazione di quanto previsto dal comma

prestazioni ai sensi dell' articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo. (...);

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come modificato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, (di seguito, “**Codice dei Contratti Pubblici**”);
- l'articolo 226, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici che recita che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016](#), o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”;
- l'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, tra i quali le attività che possono essere svolte per le stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all'articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «centrale di committenza», una “stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

PREMESSO CHE

1. INVITALIA, oltre a ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all'elenco di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l'ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
2. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
3. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di gestione della committenza affidata con INVITALIA, con indicazione della somma erogata e di quella da

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 50/2016 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

4. INVITALIA opera nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
5. ACI, in qualità di federazione sportiva nazionale, ha concluso in data 4.09.2019 e in data 5.06.2020 con le società Formula One Marketing Limited e Formula One World Championship Limited (di seguito "**Detentori dei diritti del GP**") gli accordi denominati, rispettivamente, *Race Promotion Contract*, *Circuit Rights Agreement* e *Deed of Variation* (di seguito "**Accordi di promozione del GP**"), con i quali ha acquisito il diritto a organizzare e gestire, nel quadriennio 2022-2025, il Gran Premio d'Italia di Formula Uno presso l'Autodromo di Monza;
6. in data 27 novembre 2024, ACI ha poi rinnovato con Formula One Marketing Limited e Formula One World Championship Limited il contratto per lo svolgimento, sino al 31 dicembre 2031, del Gran Premio d'Italia di Formula Uno presso l'Autodromo di Monza;
7. ACI, in considerazione del rilievo culturale, sportivo ed economico dell'Autodromo di Monza che in data 3 settembre 2022 ha festeggiato i 100 anni di attività, ha inteso procedere all'approvazione di un Piano di investimenti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del suddetto Autodromo, al fine di renderlo più moderno e rispondente agli standard qualitativi e di sicurezza internazionali richiesti dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA);
8. a tale scopo, l'ACI si è attivata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia per ottenere il finanziamento di detto Piano, che si è concretizzato mediante i seguenti contributi pubblici previsti dalle fonti normative *infra* indicate:
 - il comma 446 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 — 2024*", che dispone che, al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è riconosciuto, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023;
 - l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha disposto che per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è riservato, in favore della Regione Lombardia, un contributo per investimenti per il periodo 2022-2025 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
 - la legge regionale della Lombardia n. 5 del 31 marzo 2022, recante "*Adeguamento all'articolo 1, commi 5 e 444 - 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024)*", che, all'articolo 2. prevede che: "in

2022 - 2024), il contributo previsto all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) destinato alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia per la gestione del Gran premio d'Italia all'autodromo di Monza, previsto in euro 5.000.000,00 annui dal 2020 al 2024, è rideterminato in un contributo a sostegno degli investimenti per euro 8.000.000, 00 annui dal 2022 al 2025";

9. con Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 28 dicembre 2022 tra Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Regione Lombardia e ACI, sono stati destinati i finanziamenti previsti per il centenario dell'Autodromo Nazionale di Monza al relativo Piano di investimenti, per un importo complessivo di euro 77 milioni. In forza del richiamato Protocollo di Intesa, ACI opera in qualità di soggetto attuatore degli interventi di adattamento e di riqualificazione dell'Autodromo, indicati come prioritari da FI. Al predetto protocollo di intesa sono poi seguiti gli atti attuativi:
 - Accordo Regione Lombardia — ACI sottoscritto in data 28 dicembre 2022;
 - Accordo Ministero Infrastrutture e Trasporti — ACI sottoscritto in data 17 novembre 2023;
10. tenuto conto che in attuazione del richiamato Protocollo d'intesa del 28 dicembre 2022, sono stati già realizzati gli interventi di riqualificazione della pista e di alcuni sottopassi, si è reso necessario rimodulare il Piano di interventi prima citato, mediante un Atto Aggiuntivo all'originario Protocollo d'intesa attualmente in fase di perfezionamento;
11. in particolare ACI, nella sua qualità di rappresentante della Federazione Sportiva e del Motorsport, a livello nazionale e internazionale, intende procedere ad un intervento di riqualificazione funzionale dell'impianto sportivo, di importo stimato pari a circa 38 milioni di euro, oltre IVA;
12. in data 18 dicembre 2024, con nota prot. n. A540F41/0000919/24, ACI ha chiesto, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici, di potersi avvalere della Centrale di Committenza di INVITALIA con riguardo agli interventi summenzionati attraverso la stipula di un'apposita convenzione;
13. in data 19 dicembre 2024, con nota prot. n. 0510074, INVITALIA ha riscontrato positivamente tale richiesta.

Tutto ciò visto e premesso,

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**") i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza da ACI, attraverso le modalità e i termini previsti dall'articolo 3, della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.

ART. 1 – Premesse ed allegati

I "visto", le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – Oggetto. Atto di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno.



suddivisa nei seguenti lotti prestazionali:

- (a) Appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori);
- (b) Servizi tecnici di verifica della progettazione;
- (c) Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza;
- (d) Servizi di collaudo,

avente ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro funzionale alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'Autodromo indicato in premessa (di seguito, la "**Procedura**"). All'esito della Procedura, l'Accordo Quadro eventualmente aggiudicato sarà stipulato direttamente da ACI con gli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti prestazionali.

2. L'Attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza per le Procedura avrà luogo attraverso uno specifico atto da predisporre a cura di ACI conformemente al modello allegato alla presente Convenzione sub Allegato 1, (di seguito, "**Atto di Attivazione**"). L'Atto di Attivazione dovrà essere materialmente corredato dalla "documentazione tecnica" necessaria per l'indizione della Procedura; l'Atto di Attivazione si intende invece sin d'ora già corredato dalle Dichiarazioni di Impegno di cui all'Allegato 2, che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione.
3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso da ACI ad INVITALIA, che provvederà entro venti (20) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere ad ACI la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per la Procedura di cui trattasi si avrà per perfezionata.
4. Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta e priva di qualsivoglia efficacia tra le Parti nel caso in cui ACI non proceda alla trasmissione ad INVITALIA del primo Atto di Attivazione, corredato dalla "documentazione tecnica", entro quattro (4) mesi decorrenti dalla stipulazione della Convenzione stessa.
5. L'accettazione di INVITALIA dell'Atto di Attivazione conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**"). INVITALIA, infine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della Procedura, di nominare quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, che sarà designato da ACI.
6. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del Responsabile Unico del Progetto di cui all'articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità, comunque designato da ACI.
7. Per l'esercizio delle attività di supporto tecnico-operativo nelle funzioni di Centrale di Committenza, utilizza la propria piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26, comma 3

8. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

ART. 3 – Responsabilità delle Parti.

1. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente alla Procedura, ACI riconosce che le attività relative alla gestione contenzioso medesimo rimarranno di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi da ACI, ACI ed INVITALIA provvederanno, ognuno, per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. In qualunque ipotesi di richieste risarcitorie di terzi, per eventuali illegittimità o illiceità, accertate anche in via non giudiziale, inerenti alla Procedura oggetto della presente Convenzione, la relativa liquidazione è imputata al quadro economico dell'intervento oggetto della Procedura o del relativo finanziamento nei limiti dello stesso alla data dell'accertamento. In caso di richieste risarcitorie riguardanti la "documentazione tecnica" posta a base di gara della Procedura, tali richieste saranno a carico esclusivamente di ACI. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti del danno erariale, nei confronti di ACI per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di quest'ultima.
3. Nel caso in cui, durante la Procedura, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta Procedura ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme incassate saranno riversate ad ACI.

ART. 4 - Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività previste a carico di INVITALIA dalla presente Convenzione è assegnato ad INVITALIA un importo complessivo pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA, quale corrispettivo per le prestazioni rese, a valere sul quadro economico dell'intervento di riqualificazione funzionale dell'Autodromo, ovvero, in alternativa, su altre risorse nella disponibilità di ACI.
2. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dal Accordo Quadro eventualmente aggiudicato da INVITALIA all'esito della Procedura saranno a carico del quadro economico degli appalti specifici, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto ai singoli appaltatori aggiudicatari dei lotti prestazionali, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all'esecuzione dell'appalto afferente agli Interventi. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transizione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela

funzionale dell'Autodromo, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della Procedura (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contributo all'ANAC, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri della Commissione giudicatrice non appartenente all'organico di INVITALIA).

4. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo 4, ACI riconosce ad INVITALIA un rimborso per eventuali spese legali in caso di contenziosi, anche non giudiziali, nel limite di € 30.000,00 per singolo giudizio (comprensivo di entrambi i gradi dello stesso), sia esso cautelare o di merito. Al termine del rapporto convenzionale, INVITALIA trasmetterà ad ACI la documentazione attestante gli eventuali incarichi conferiti a consulenti legali e l'importo relativo alle consulenze prestate.
5. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.

ART. 5 - Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. INVITALIA, a valle del completamento della Procedura oggetto della presente Convenzione, trasmetterà ad ACI il relativo "fascicolo di gara".
2. In assenza di osservazioni da parte di ACI, decorso il termine di venti (20) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento del "fascicolo di gara", INVITALIA provvederà all'emissione della fattura per le prestazioni svolte.
3. ACI procederà al pagamento, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA, entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura emessa dalla stessa INVITALIA. La fattura, emessa elettronicamente con codice univoco, IPA 5CF3PJ nei confronti di ACI, dovrà riportare specifica indicazione del CIG della Procedura e del CUP dell'intervento.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che precede, copre tutti i costi che INVITALIA sosterrà per le attività previste dalla Convenzione, fatti salvi eventuali ulteriori costi di cui al precedente articolo 4, paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione e comunque oggetto di manleva da parte di ACI per effetto degli impegni assunti con le Dichiarazioni di Impegno di cui all'Allegato 2.

ART. 6 - Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:

- il Referente per ACI è: XXXXXXXXXXXX

PEC: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it

E-mail: gportaluri@invitalia.it

Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. L'Atto di Attivazione e la comunicazione di accettazione di tale Atto di Attivazione saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.

ART. 7 – La tutela dei dati personali

1. ACI e INVITALIA si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "**GDPR**") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
2. Le Parti convengono che ognuna di loro nei confronti dell'altra riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna Parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione.
3. ACI, per le attività delegate a INVITALIA con la presente Convenzione, individua INVITALIA medesima quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'**Allegato 3**, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale ad accettazione della nomina.

ART. 8 – Riservatezza

4. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso.

dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.

5. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 10 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche

1. Fermo restando la condizione risolutiva prevista dall'articolo 2, paragrafo 4, della presente Convenzione, quest'ultima ha durata sino al 30 giugno 2025, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti. Se alla data summenzionata la Procedura fosse ancora in corso, la presente Convenzione avrà durata sino alla relativa aggiudicazione e conseguente trasferimento ad ACI del "fascicolo di gara" di cui al precedente articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione medesima.
2. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima.
3. ACI può recedere *ad nutum* in qualunque momento e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso ad ACI, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte di ACI comporterà la revoca in autotutela della Procedura.
4. Al di fuori dell'ipotesi di recesso dalla presente Convenzione, nel caso in cui, in qualunque momento, le prestazioni relative a una o più procedure di cui all'articolo 2 dovessero essere andate deserte o, per eventi e circostanze non dipendenti o imputabili a INVITALIA, essere interrotte, alla stessa INVITALIA verranno riconosciute le spese e i costi sostenuti per l'espletamento di tali procedure sino alla data di cessazione delle attività come individuata da apposita relazione del RUP di INVITALIA all'uopo trasmessa ad ACI. A tal fine, INVITALIA renderà i costi sostenuti, nonché le spese che risultino da

5. Le Parti riconoscono sin d'ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con ACI nel caso in cui quest'ultima non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.
6. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 11 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 12 – Codice di Comportamento e Codice Etico, Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice Etico di INVITALIA nonché il Codice Etico di ACI, adottato con Delibera dell'Assemblea il 23 aprile 2015, e il Codice di Comportamento ACI, adottato con Delibera del Consiglio Generale del 20 febbraio 2014 e successivamente aggiornato.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 13 – Obblighi di pubblicazione

Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici.



ALLEGATI

Allegato 1: FORMAT DI ATTO DI ATTIVAZIONE

Allegato 2: FORMAT DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Allegato 3: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Documento sottoscritto con firma digitale da Angelo Sticchi Damiani ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

Amministratore Delegato Invitalia

Dott. Bernardo Mattarella

Documento sottoscritto con firma digitale da Bernardo Mattarella, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



ALLEGATO 1: ATTO DI ATTIVAZIONE

"ATTO DI ATTIVAZIONE" ¹	
Intervento	[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]
Copertura Finanziaria Intervento	[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]
Cronoprogramma	[cronoprogramma stimato delle fasi di esecuzione dell'Intervento]
RUP dell'Ente Aderente [Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente]	nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici [in alternativa: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di affidamento e realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]
Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste [da contrassegnare con un flag]	



Attività di Committenza	la progettazione, la gestione e l'aggiudicazione, per conto dell'ENTADERENTE, della PROCEDURA:
Copertura finanziaria attività INVITALIA	
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata:	



ALLEGATO 2: DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'**Allegato 2** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione stessa.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra **AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI** (di seguito, "**ENTE ADERENTE**") ed INVITALIA per le attività di Centrale di Committenza di seguito indicate.

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, l'**ENTE ADERENTE**:

- A. Consegna contestualmente ad INVITALIA la "documentazione tecnica" necessaria per la realizzazione delle opere di cui all'Intervento attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione tecnica" entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'**ENTE ADERENTE** ad INVITALIA.

Per "documentazione tecnica", ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

- a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il progetto di unico livello di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell'ENTE ADERENTE, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte 1, punto 1), lettera b), atte a consentire la redazione del progetto unico;
 - II. il Capitolato prestazionale;
 - III. lo Schema di Contratto;
- b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, PFTE) dell'Intervento, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il quadro esigenziale, e, ove redatto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di seguito, "DOCFAP") dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, "DIP"); ovvero
 - II. il DIP dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - III. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE

c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura

- I. Il **PFTE** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
- II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;

- d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla verifica della progettazione o alla DL/CSE o al collaudo, per "progettazione tecnica" si intende:

- I. il più avanzato livello di progettazione disponibile (DIP o PFTE o Progetto esecutivo) approvato dall'ENTE ADERENTE;
- II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico dei servizi tecnici;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;

- e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici, ed eventualmente ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 per "progettazione tecnica" si intende il PFTE, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE, inclusi gli elaborati di cui all'articolo 21 del predetto Allegato I.7, debitamente approvato dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- f. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'esecuzione di lavori, per "progettazione tecnica" si intende il progetto esecutivo predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
- g. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'aggiudicazione la concessione per la realizzazione e/o gestione di opere o servizi, nonché per l'attuazione di PPP ad iniziativa privata, contratti di rendimento energetico, contratti di locazione finanziaria; contratti di disponibilità, *global service*, per "progettazione tecnica" si intende la progettazione e la documentazione economico-finanziaria prevista dalle norme applicabili, a seconda dei casi, dal Libro IV del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso lo schema di contratto, secondo l'elenco più dettagliato che, per l'Intervento in questione, verrà dettagliato nel PEA.

Per gli appalti di lavori i progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP dell'ENTE ADERENTE o del Direttore Lavori facente capo all'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, attestante: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

- h. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con una

- i. *[se la procedura contempla la riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici] la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione., unitamente all'indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;*
- ii. *[se la procedura NON contempla la riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici]:*
 - le "schede progetto" degli interventi oggetto della procedura trasmesse ad INVITALIA, che l'ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare, ai fini dell'attivazione della procedura stessa, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte;
 - se esistenti, la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;

La "documentazione tecnica" di cui alle precedenti lettere da lett. a. a lett. h., deve altresì essere corredata da:

- a. l'eventuale Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'ANAC, se la realizzazione dell'Intervento vi è assoggettata;
- b. l'eventuale Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata;
- c. l'eventuale comunicazione ad INVITALIA che gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'ENTE ADERENTE, per i quali quest'ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo quadro, il capitolato prestazionale, nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nel caso di accordo quadro multi-prestazionale con uno o più operatori economici per l'affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede progetto di cui alla precedente lettera A. punto (vi)1 che precede.

La verifica condotta sulla "documentazione tecnica" non entra nel merito delle scelte e

Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 10 della Convenzione;

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'"offerta tecnica" e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE;

C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA:

- a. predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- b. osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;
- c. configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla *Piattaforma InGate* di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- d. conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici;
(B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;

- f. proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
- g. assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- h. archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali, come previsto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione;
- i. curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
- j. acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;
- k. offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, ovvero, se necessario, lo acquisisca direttamente e compia poi successivamente le operazioni necessarie affinché detto CIG, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'ENTE ADERENTE;
- l. effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- m. esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- n. comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;
- o. su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- p. richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE.

D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:

- (i) la nomina del RUP ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

E. accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RP ex articolo 15, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;



- (v) l'eventuale consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto o la conclusione dell'/degli accordi quadro in via d'urgenza;
- (vi) la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell'/degli accordo/i quadro;
- (vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (viii) l'affidamento della direzione dei lavori;
- (ix) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
- (x) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
- (xi) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- (xii) nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (xiii) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone specifica informazione ad INVITALIA, fermo restando che la costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici è rimessa alla decisione unanime dell'ENTE ADERENTE e di INVITALIA;
- (xiv) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 3, della Convenzione.

- F. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'ENTE ADERENTE, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico o l'accordo quadro;
- G. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti della medesima INVITALIA da appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione della esecuzione del contratto pubblico oppure dell'accordo quadro e/o del/dei connesso/i contratto/i specifico/i.



ALLEGATO 3

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI, ente pubblico non economico, con sede legale in Roma (RM), in via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583 Partita IVA 00907501001, (di seguito, **"TITOLARE"**) legalmente rappresentata dall' Ing. Angelo Sticchi Damiani, in qualità di Presidente

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, **"INVITALIA"**), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*.

(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le **"Parti"**)

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato al Piano delle attività sottoscritto tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, **"GDPR"**) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR, il cui documento di sintesi costituisce l'allegato al presente Accordo;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza

- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile al seguente link: <https://www.aci.it/>.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo svolto ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 7 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), quale ente in-house e soggetto qualificato di diritto, ai sensi del dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, "Codice dei Contratti Pubblici"), con riferimento alle prestazioni di cui alla determinazione a stipulare la Convenzione di cui il presente Accordo di nomina costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.-

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante

- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente

organizzative applicate;

- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

